

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI E PATROCINI

Approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 11 del 09/02/2022

TITOLO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici economici ed ausili finanziari a favore di soggetti pubblici e/o privati, per lo svolgimento di attività, eventi, iniziative e manifestazioni che non abbiano finalità di lucro e compatibili con le finalità istitutive dell'Ente Parchi Emilia Centrale, che abbiano luogo nelle aree protette gestite dall'Ente e nell'ambito dei Comuni che conferiscono territorio alle aree protette medesime.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì la concessione del patrocinio gratuito dell'Ente a favore dei medesimi soggetti di cui al precedente comma 1.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
4. Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:
 - a) **Contributo "ad hoc"**: consiste in un'erogazione disposta dall'Ente con carattere occasionale, finalizzata a concedere contributi in occasione di specifiche iniziative sotto forma di compartecipazione alla spese sostenute, nei limiti della quota massima stabilita al successivo art.5 nonché delle proprie risorse di bilancio.
 - b) **Patrocinio**: consiste nel riconoscimento da parte dell'Ente di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, ambientale, sportivo ecc. alle quali l'Ente partecipa concedendo l'utilizzo del proprio nome e/o emblema a titolo gratuito.
 - c) **Contributo convenzionato**: consiste nell'erogazione di un contributo previa sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata alla realizzazione, da parte di soggetti terzi, di attività e progetti con carattere di pubblica utilità e/o servizio, che affianchino, integrino, completino o sostituiscano analoghi interventi dell'Ente e da questo siano condivisi e coordinati, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2

Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Ente può effettuare la concessione di contributi e ausili finanziari, nei limiti delle risorse di cui dispone così definite annualmente nell'apposito stanziamento di Bilancio, devono essere orientati e compatibili con le finalità istitutive dell'Ente Parchi Emilia Centrale, alla programmazione triennale definita nel DUPS, alle Strategie indicate nella Politica Ambientale relativamente alla Registrazione EMAS III acquisita dall'Ente ed ai contenuti della Carta Europea del Turismo Sostenibile – CETS acquisita dall'Ente:

- dare attuazione agli strumenti di pianificazione e programmazione delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 (Regolamenti, PTP, PTTV, PAF, MGC e MSC);
- dare priorità alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
- contribuire allo sviluppo sostenibile ed alla sensibilizzazione verso comportamenti responsabili;
- coinvolgere gli attori locali (Stakeholders);
- favorire il turismo sostenibile ed affermare l'identità locale
- promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica
- perseguire la qualità della preparazione professionale
- sostenere la mobilità con l'utilizzo di sentieri e l'intermodalità
- incrementare forme di accoglienza orientate al rinnovamento eco-sostenibile
- sviluppare la collaborazione tra soggetti locali;
- incrementare la vigilanza ambientale;
- provvedere alla manutenzione dei sentieri.
-

Art. 3 Soggetti ammessi

1. La concessione di contributi può essere disposta dall'Ente Parchi Emilia Centrale per attività di valorizzazione dei territori delle Aree Protette gestite ed attinenti ai fini istituzionali richiamati al precedente art. 2, a favore dei seguenti soggetti:

- a) persone fisiche
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, terzo settore
- c) Enti pubblici
- d) Scuole di ogni ordine e grado
- e) Università

2. I soggetti che svolgono attività aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di patrocini. Eccezionalmente possono beneficiare anche di contributi qualora propongano specifiche attività e/o iniziative senza scopo di lucro, d'interesse pubblico ed in linea con le finalità di cui al precedente articolo 2.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni.

TITOLO II CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI "AD HOC"

Art. 4 Presentazione delle domande

La richiesta di contributo per specifiche iniziative, eventi o manifestazioni di cui all'art.1, lett."a" del presente Regolamento, deve pervenire, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, all'Ufficio Protocollo dell'Ente **prima** dell'effettuazione dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto e comunque **entro il 30 settembre di ciascun anno** relativamente all'annualità in corso.

Le domande potranno essere inviate tramite PEC (fa fede la data di arrivo della stessa) all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it e, solo nel caso in cui non si disponga di PEC, la richiesta potrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: affarigenerali@parchiemiliacentrale.it

Ciascuna domanda, pena esclusione della stessa, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto e/o Regolamento di funzionamento del soggetto richiedente;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa/e che si intendono realizzare, specificando:
 - periodo e durata di svolgimento dell'iniziativa;
 - piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese con i relativi preventivi, le entrate previste
 - espressa indicazione attinente la tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 5 Criteri per la concessione dei benefici

1. L'Ente Parchi Emilia Centrale redigerà una graduatoria delle richieste pervenute e ritenute ammissibili, attribuendo appositi punteggi, fino ad un massimo di 50 punti, assegnati in base ai seguenti predeterminati parametri:

1) Grado di rispondenza alle finalità di cui all'art. 2 e coerenza complessiva dell'iniziativa anche in relazione ai programmi dell'EPBEC:

- a. Valorizzazione della biodiversità e degli aspetti naturalistici e scientifici della Macroarea Emilia Centrale e dell'immagine dell'Ente (max 5 punti)
- b. Coinvolgimento di aziende dotate del Marchio di Qualità Parchi Emilia Centrale e/o Partners della Fase 2 CETS (max 5 punti)
- c. Promozione di prodotti tipici locali, agricoli, enogastronomici, artigianali (max 5 punti)
- d. Coerenza con strategie EMAS III e/o CETS (max 5 punti)
- e. Adesione alla Fase 1 della CETS da parte del soggetto richiedente (max 5 punti)

2) Grado di rispondenza alle finalità di sostenibilità sociale

- a. Livello di interesse dell'iniziativa: nazionale, regionale, locale (max 5 punti)
- b. Coinvolgimento di Scuole di ogni ordine e grado, di Istituti o Università atte a promuovere, la crescita culturale dei cittadini residenti nelle Aree Protette dell'Ente Parchi (max 5 punti)
- c. Valorizzazione degli aspetti paesaggistici, storico - culturali e antropologici delle Aree Protette dell'Ente (max 5 punti)

3) Grado di sostenibilità ambientale delle attività proposte:

- a. Certificazioni ambientali riconosciute dalla normativa nazionale (UNI), europea (CEN), ed internazionale (ISO) quali certificazioni EMAS, ISO 14001, Ecolabel, etc. (max 5 punti)
- b. Adozione di buone pratiche per il miglior svolgimento dell'iniziativa sotto il profilo ambientale (es. utilizzo carta ecologica. Marchio Ecolabel, utilizzo prodotti e/o tecniche a basso impatto ambientale ecc. (max 5 punti)

2. Agevolazioni potranno altresì riguardare la concessione in uso di beni mobili e attrezzature nonché la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione delle iniziative ammesse ai piani e programmi in base all'interesse pubblico ed alla particolare valenza culturale ed economico-sociale.

L'intervento finanziario dell'Ente Parchi non potrà eccedere il 70% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 6

Commissione di Valutazione

Una Commissione interna all'Ente appositamente istituita avrà il compito di esaminare le richieste di contributo pervenute, nonché di predisporre entro il 31 dicembre di ciascun anno la relativa graduatoria con l'indicazione dei punteggi attribuiti, da proporre al Comitato Esecutivo per la successiva approvazione ed erogazione. La Commissione è composta da:

- ☐ Direttore
- ☐ Responsabile Servizio Comunicazione
- ☐ Responsabile Servizio Biodiversità

La Commissione di valutazione delle istanze verifica la documentazione per il riconoscimento di quanto richiesto e l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente Regolamento, effettuando il riscontro della completezza e validità della documentazione prevista all'art.4, nonché della conformità alle finalità di cui all'art 2, richiedendo eventualmente integrazioni e/o chiarimenti.

Art. 7

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

L'entità del contributo sarà calcolata in maniera direttamente proporzionale al punteggio attribuito in graduatoria e potrà essere definita **tra € 1.000,00 e € 2.000,00** per ciascuna richiesta.

Una volta perfezionato l'atto dispositivo di erogazione del contributo il Servizio competente provvederà a comunicarne ai beneficiari l'ammissione nonché a liquidare lo stesso previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute; il rendiconto dovrà essere presentato dal richiedente **entro e non oltre il 28 febbraio** dell'anno successivo alla realizzazione dell'iniziativa utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ed allegando la documentazione necessaria, ed in particolare:

- relazione finale che illustri in dettaglio l'iniziativa effettuata
- consuntivo finale delle spese sostenute e relativi giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc...)
- entità di altri contributi ricevuti o in corso di assegnazione riferiti alla medesima iniziativa
- copia del materiale prodotto per pubblicizzare l'iniziativa ed eventuale documentazione fotografica
- specifica delle informazioni necessarie alla liquidazione del contributo

Qualora dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella in preventivo, il beneficio concesso sarà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in misura proporzionalmente ridotta.

La liquidazione dei contributi concessi avverrà **entro il 31 marzo** dell'anno successivo alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 8

Obblighi per chi riceve i contributi

Ogni soggetto destinatario di contributo ha l'obbligo di riportare nelle proprie comunicazioni grafiche ed informative l'intestazione ed il logo dell'Ente e darne formale comunicazione a quest'ultimo.

TITOLO III

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO

Art. 9

Patrocinio

1. Il patrocinio gratuito di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Ente, di cui all'art.1 lett. "b" del presente Regolamento, deve essere richiesto **almeno 30 giorni prima** dalla data prevista per la manifestazione/iniziativa al fine di permettere la gestione della relativa istruttoria.
2. L'istanza di patrocinio deve essere inviata dal soggetto organizzatore all'Ente, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sarà concesso dal Presidente dell'Ente mediante controfirma apposta sulla modulistica medesima così come compilata dal richiedente.
3. La concessione del patrocinio gratuito non comporta alcun beneficio finanziario né agevolazioni in occasione delle iniziative per le quali viene concesso.
4. Il patrocinio gratuito concesso dall'Ente deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa recando l'indicazione: "con il patrocinio dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10

Controlli e revoca dei benefici

1. L'Ente ha titolo per verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative da esso assistite.
2. Gli incentivi concessi potranno essere revocati o ridotti qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto ed alle prescrizioni oppure in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge. La riduzione o la revoca motivata dei contributi assegnati avverrà con provvedimento assunto dal Comitato Esecutivo.
3. Il patrocinio gratuito potrà essere revocato qualora le iniziative non vengano svolte in conformità alle prescrizioni o in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge. La revoca motivata del patrocinio avverrà con provvedimento assunto dal Presidente.

Art. 11

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

L'Ente Parchi Emilia Centrale provvederà a pubblicare il presente Regolamento e tutti i modelli sul proprio sito istituzionale e lo trasmetterà ai Sindaci dei Comuni afferenti le Aree Protette, al fine di facilitarne un accesso diretto all'utenza sia pubblica che privata.

Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici saranno altresì pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, nella sezione "amministrazione trasparente".

Art. 12

Elenco dei beneficiari

1. La pubblicità dei benefici economici assegnati nel corso dell'anno è assolta tramite l'Albo dei soggetti beneficiari, istituito ai sensi del D.P.R. 7.04.2000, n. 118. Nell'albo si registrano tutti i soggetti, ivi comprese, le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi ed ausili economici, con le seguenti specifiche:

- dati del beneficiario
- tipologia ed entità del beneficio concesso
- estremi dell'atto di concessione.

2. Nel caso di benefici economici attribuiti a soggetti privati questi sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico e delle sole iniziali del soggetto beneficiario, individuati secondo le norme del presente Regolamento.
3. L'elenco è aggiornato entro i 30 giorni successivi all'atto che dispone l'erogazione dei contributi ed è pubblicato sul sito internet istituzionale per garantirne una libera consultazione.

TITOLO V CONTRIBUTI CONVENZIONATI

Art. 13 Convenzioni

1. L'Ente, secondo quanto previsto all'art.1, lett. "c" del presente Regolamento, può stipulare convenzioni con soggetti terzi attribuendo a questi un contributo, definito nell'importo al di fuori di quanto stabilito al precedente art.7, qualora venga proposta la realizzazione di attività e/o progetti aventi carattere di pubblica utilità e/o servizio, che affianchino, integrino, completino o sostituiscano analoghi interventi dell'Ente e da questo siano condivisi e coordinati, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.
2. La convenzione contiene tutti i termini contrattuali delle reciproche obbligazioni ed in particolare fissa i termini ed i tempi per l'erogazione del servizio previsto o per la realizzazione delle attività concordate, le modalità di pagamento e di rendicontazione.
3. La convenzione può avere una durata massima di tre anni. In tal caso il progetto deve specificare la spesa massima prevista per ciascun anno di durata della convenzione, al fine di consentire la sua corretta allocazione nella relazione previsionale e nel programma pluriennale.
4. I soggetti beneficiari di accordi convenzionati possono richiedere anche contributi "ad hoc" per singole iniziative purché non comprese nei progetti già finanziati nell'ambito delle convenzioni.

Art. 14 Misura dei contributi convenzionati

1. La misura dei contributi convenzionati corrisponde di norma al valore delle prestazioni oggetto della convenzione, così come risultante da apposita analisi dei costi ammissibili ed è commisurata alle spese che si prevede di sostenere per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
2. Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto o dell'attività oggetto della convenzione, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 15 Responsabilità

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi l'Ente Parchi Emilia Centrale ad offrire un concorso economico.
2. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.
3. Sono parimenti a carico del beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata possa comportare a termini delle leggi vigenti.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui ne verrà deliberata l'approvazione ed avrà efficacia il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 17

Rinvio a leggi o regolamenti

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente.